



COMUNE DI FARA VICENTINO

Provincia di Vicenza

C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

UFFICIO TECNICO
AREA TECNICA
Piazza Arnaldi, n.1

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

da inserire nella busta "A"
(in carta libera)

Allegato "4"

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO ANNI SCOLASTICI 2010/2011 – 2011/2012 NEL COMUNE DI FARA VICENTINO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni delle scuole di Fara Vicentino:
 - Scuola primaria di Fara Vicentino capoluogo;
 - Scuola primaria della frazione di San Giorgio di Perlena;
 - Scuola d'Infanzia di Fara Vicentino capoluogo;
 - Scuola d'Infanzia della frazione di San Giorgio di Perlena;
 - Scuola Secondaria di Primo Grado di Fara Vicentino capoluogo.

I percorsi prevedono anche alcune fermate presso il territorio del Comune di Salcedo.

2. E' vietato il trasporto di persone diverse da quelle sopra indicate, fatto salvo il trasporto di personale dell'Ente appaltante in caso di ispezioni e/o controlli a qualsiasi titolo e di eventuali accompagnatori .
3. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice trasportare unicamente le persone all'uopo autorizzate. È compito del personale della Ditta procedere alla verifica del possesso, in capo agli utenti, di regolare e conforme abbonamento, segnalando alla Stazione Appaltante chi ne risultasse sprovvisto.
4. Al fine di individuare l'utenza avente diritto al servizio, il Comune, sulla scorta delle domande presentate, predisporrà un apposito elenco che sarà consegnato alla ditta affidataria del servizio.
5. La Ditta è altresì tenuta a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio e di aderire ad eventuali progetti di prevenzione di fenomeni di bullismo, concordati con l'Amministrazione Comunale e la Scuola.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

1. Gli alunni saranno raccolti lungo gli itinerari individuati dal Comune di Fara Vicentino (d'ora in avanti denominato anche Stazione Appaltante) ai punti fermata stabiliti e portati al plesso scolastico frequentato (Fara Vicentino capoluogo e frazioni) e viceversa, secondo il calendario scolastico annuale, determinato dalla competente autorità scolastica per ciascuna scuola. Detti itinerari sono indicati nel Piano di Trasporto Scolastico e relative planimetrie di cui all'allegato sub. A), che costituisce parte integrante del presente documento
2. Dovranno altresì essere osservate le fermate così come individuate dall'Amministrazione (vedi anche art. 13) tramite segnaletica verticale e/o indicazione della località (via e numero civico). Quando non sia indicato via e numero civico verrà indicato il numero minimo e massimo di fermate da effettuare nelle diverse tratte.

3. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di arrivare con i propri mezzi presso ciascun plesso scolastico, in tempo utile rispetto agli orari fissati per l'inizio ed il termine delle lezioni. Gli studenti dovranno giungere all'edificio scolastico di destinazione del singolo trasporto non prima di cinque minuti dall'inizio delle lezioni e non dopo l'inizio delle medesime. Qualora il mezzo di trasporto dovesse giungere anticipatamente alla destinazione dovrà trattenere sul mezzo medesimo gli studenti. La raccolta degli studenti non potrà comunque essere effettuata prima delle ore 7.15 antimeridiane. Il rientro dovrà essere contenuto nei limiti di 40/50 minuti dalla fine delle lezioni, l'ultimo alunno dovrà dunque essere portato a casa entro 40/50 minuti dalla salita sull'autobus.
4. I dati indicati nel Piano suddetto devono intendersi come indicativi, costituendo necessario punto di riferimento per una migliore comprensione dell'attuale organizzazione del servizio. Potranno essere soggetti, senza che per questo le ditte stesse possano avanzare diritto o pretesa alcuna, a modifiche o variazioni nel corso dell'appalto, in ordine alle esigenze degli utenti e dell'articolazione oraria prevista dall'Istituto Comprensivo di Fara Vicentino.
5. Il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi con regolarità per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti e dei percorsi indicati nel Piano di Trasporto Scolastico e non deve essere sospeso, interrotto o abbandonato per alcun motivo. Il servizio di trasporto scolastico deve, inoltre, svolgersi con eventuali doppi giri in occasioni di sciopero o assemblee con doppio turno del personale docente e non docente della scuola.
6. La Ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti solo ed esclusivamente con la Stazione Appaltante e si atterrà scrupolosamente agli accordi con essa stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti.
7. Durante il servizio, la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento della salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.
8. La ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Fara Vicentino, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si sia verificato alcun danno. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità accorsa senza l'abbandono del mezzo e dei trasportati.

Art. 3 - Carattere del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto come "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 (Sospensioni accidentali e temporanee del servizio) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" pubblicata sulla G.U. 22/2/1994 n. 43, assicurando nell'esercizio del potere di direzione, controllo e vigilanza, di avvisare l'Amministrazione di qualsiasi disagio in fase attuativa. La ditta aggiudicataria si impegna altresì al compimento di tutti quegli atti indicati nella direttiva e nei tempi richiesti effettuando idonea comunicazione all'Amministrazione Comunale.
3. La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate. Qualora la ditta agisca in difformità a quanto previsto dalla normativa in materia, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 31 ed eventualmente alla risoluzione del contratto salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni derivanti anche dall'esecuzione d'ufficio.

Art. 4 - Disciplina normativa del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella Legge Regionale Veneto 2 aprile 1985 n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in

- materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive integrazioni e modificazioni.
2. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici regolati dalle norme vigenti, tra cui la Legge Regionale Veneto 14 settembre 1994 n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici", il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed il D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".
 3. Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili.
 4. La Ditta appaltatrice deve comunque usare nella conduzione e nell'espletamento del servizio la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.
 5. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle Leggi Regionali Veneto 14/9/1994 n. 46, 30/10/1998 n. 25, 3, n. 11 del 3 aprile 2009, Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge Regionale 30 ottobre 1998 n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" Decreti del Ministro dei Trasporti in data 20/12/1991 n. 448, in data 31/01/1997 ed in data 18/04/1977 (e successive modifiche ed integrazioni) al D.Lgs. n. 157/1995 e successive integrazioni e modificazioni, al R.D. n. 827/1924, al D.Lgs. n. 196/2003 e al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile, al Codice della Strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) nonché al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 5 - Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è fissata in due anni scolastici con decorrenza a.s. 2010-2011 e dunque fino all'anno 2011/2012, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, da parte dell'Amministrazione appaltante, nei termini di legge, alle medesime condizioni, fatto salvo quanto contenuto nel comma successivo, qualora il servizio reso sia risultato soddisfacente per l'Amministrazione, e comunque previo accertamento circa la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa accettazione da parte della Ditta medesima ed a condizione che la legge lo consenta.
2. Il prezzo dell'appalto sarà sottoposto per il secondo anno e l'eventuale terzo di vigenza del contratto, alla revisione periodica come stabilito dai successivi articoli 8 e 10.
3. La decorrenza di ciascun anno scolastico, a partire dall'a.s. 2010-2011, coincide con l'inizio dell'attività didattica così come stabilita dalle autorità scolastiche preposte e potrà anche non essere uniforme per tutte le scuole interessate dal servizio.
4. Le date di attivazione, termine e sospensione del servizio saranno comunicate, anno per anno, alla Ditta dalla Stazione Appaltante, tenuto conto del calendario scolastico annuale stabilito, per ciascuna tipologia di scuola, dall'Istituto Comprensivo Statale di Fara Vicentino. Il calendario d'inizio e fine anno scolastico e periodi e/o giorni di vacanza può essere difforme da plesso a plesso.

Art. 6 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto deve essere stipulato non appena decorsi i termini di legge. Nell'eventualità in cui l'aggiudicatario non addivenisse alla firma del contratto entro il termine fissato dall'Ente appaltante e non ottemperasse agli obblighi previsti, l'Ente appaltante potrà disporre senza bisogno di messa in mora con determinazione dirigenziale, la decadenza dell'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria ed aggiudicare il servizio al secondo concorrente classificato.

Art. 7 - Corrispettivo

1. L'importo stimato dell'appalto per il biennio al netto del ribasso proposto, dell'IVA e dell'adeguamento ISTAT è di **€Euro 280.000,00** (diconsi duecentottantamila/00 euro)
2. Il prezzo offerto (comprensivo dei costi della sicurezza) si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di

propria convenienza, a completo suo rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta appaltatrice non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto ai successivi art. 8 (Adeguamento dei prezzi) e art. 10 (Variazione del corrispettivo contrattuale).

3. Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice per i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto verrà effettuato, a mezzo mandato con bonifico bancario, a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla Ditta stessa con l'indicazione del mese in cui è stato effettivamente reso il servizio. Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo del Comune. In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore non potrà in ogni caso sospendere il servizio ma avrà diritto agli interessi previsti dalla normativa vigente in tali ipotesi.
4. Con tale corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 (Adeguamento dei prezzi) ed all'art. 10 (Variazione del corrispettivo contrattuale).
5. È responsabilità della Ditta comunicare - per iscritto ed in tempo utile - alla Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni e qualsivoglia loro variazione.

Art. 8 - Adeguamento dei prezzi

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 (Variazione del corrispettivo contrattuale), il prezzo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, s'intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto ed è sottoposto, con decorrenza dal mese di settembre del secondo anno scolastico di appalto, a revisione annuale ai sensi dell'art. 115 del D.Lvo n° 163/2006. In mancanza di costi standardizzati si farà riferimento alla media dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati intervenuta nei dodici mesi antecedenti (sommatoria degli incrementi mensili/12).

Art. 9 - Cauzione

1. La Ditta aggiudicataria costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal presente contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo netto del contratto. Essa dovrà essere prodotta alla stipula del contratto, comunque prima dell'inizio del servizio e mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto. La mancata produzione della cauzione definitiva, comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
2. La cauzione definitiva sarà svincolata soltanto alla scadenza dell'appalto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostantive.
3. La cauzione potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
4. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta della Stazione Appaltante. La stessa dovrà prevedere, altresì, l'inopponibilità dell'eccezione del mancato pagamento del premio e la sua validità ed efficacia sino alla comunicazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.
5. Nel caso di inadempienze, mancanze o omissioni da parte della Ditta, il Comune avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione definitiva. La Ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima - nel termine che gli sarà prefissato - qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi comprese quelle inerenti gli aspetti retributivi e contributivi del personale dipendente e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Art. 10 - Variazione del corrispettivo contrattuale

1. La revisione del corrispettivo potrà essere richiesta, da ambo le parti contraenti, previo contraddittorio,

quando si verificano variazioni del percorso, o necessità di integrazione di mezzi aggiuntivi, o inutilizzo dei mezzi richiesti, che aumentino il chilometraggio, o lo diminuiscano, in misura superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quanto previsto nell'allegato Piano di Trasporto.

2. Ai fini dell'applicazione del dispositivo di cui al precedente capoverso, si procederà alla revisione del corrispettivo sulla base di un ipotetico costo unitario a chilometro, calcolato come segue:
 - Prezzo di aggiudicazione : 2 aa.ss. = prezzo di aggiudicazione per a.s.
 - Prezzo di aggiudicazione/a.s.: ___ km/a.s.= prezzo unitario a km per percorso in aumento o diminuzione > 10%
3. Il maggior corrispettivo riconosciuto alla Ditta appaltatrice o il minor costo a carico della Stazione Appaltante devono in ogni caso riferirsi esclusivamente al numero di chilometri eccedente, in aumento o in diminuzione, la misura del 10% della stima di cui al precedente comma 1.
4. L'aumento o la diminuzione del numero delle fermate e/o la modifica degli orari non darà luogo ad alcun aumento o diminuzione del corrispettivo dovuto alla Ditta di trasporto.
5. Nel caso in cui si rendesse necessario attivare un secondo automezzo per i percorsi previsti, questo servizio sarà retribuito in base al costo chilometrico come sopra determinato.
6. Di comune accordo le parti potranno apportare alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il miglioramento dello stesso.

1. Art. 11 - – Programma di esercizio

Fatte salve eventuali modifiche dovute a programmazione da parte degli organi scolastici, il programma di esercizio generale puramente indicativo prevede:

per le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado:

- n. 36 settimane (di 6 giorni) di lezione pari a n 208 giorni circa di intervento effettivi durante i quali, in aggiunta alle corse prima ed alla fine delle lezioni mattutine, dovranno essere assicurati altresì:
- n. 1 rientri pomeridiani per Scuola primaria di Fara Vicentino capoluogo;
- n. 1 rientri pomeridiani per Scuola primaria di San Giorgio di Perlana;
- n. 2 rientri pomeridiani per Scuola secondaria di Primo Grado di Fara Vicentino capoluogo;

per la Scuola D'Infanzia di Fara Vicentino capoluogo:

- n. 39 settimane (di 5 giorni) di frequenza pari a n 195 giorni circa di intervento effettivi;

per la Scuola D'Infanzia di San Giorgio di Perlana:

- n. 39 settimane (di 5 giorni) di frequenza pari a n 195 giorni circa di intervento effettivi;

Mezzi: utilizzo complessivo di n. **4 (quattro) mezzi** di trasporto: 3 - per Scuola Secondaria di Primo grado Capoluogo e Scuola Primaria Capoluogo;
1 - per Scuola Primaria S.Giorgio di Perlana, scuole d'infanzia Fara Capoluogo e S.Giorgio di Perlana
1 mezzo di riserva

È fatta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di richiedere un'integrazione dei mezzi da utilizzare per il Servizio di Trasporto scolastico, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10

Corse settimanali:

le corse dovranno essere effettuate ordinariamente la mattina prima dell'inizio delle lezioni, al termine delle lezioni medesime (12.30 / 13.00 circa), ed al termine delle lezioni pomeridiane ("rientri pomeridiani") come di seguito specificato:

Scuola Secondaria di Primo Grado Capoluogo (planimetria 1):

n. 1 mezzo, 12 corse (mattino prima dell'inizio delle lezioni e ritorno ore 12.30/ 13.00 circa) + n. 1 corsa per "rientri pomeridiani" (da verificare con Istituto comprensivo)

Scuola Secondaria di Primo Grado o e Scuola Primaria Capoluogo (planimetria 2):

n. 2 mezzi

Linea Fara sud - n. 12 corse (mattino prima dell'inizio delle lezioni e ritorno ore 12.30/ 13.00 circa) + n. 1 corsa per "rientri pomeridiani" scuola secondaria 1° grado

Linea Fara nord- n. 12 corse (mattino prima dell'inizio delle lezioni e ritorno ore 12.30/ 13.00 circa) + n. 1 corsa per "rientri pomeridiani" scuola primaria capoluogo

Scuola Primaria e Scuola d'Infanzia di S. Giorgio di Perlana e Scuola d'Infanzia di Fara (planimetria 3)

n. 1 mezzo, n. 10 corse (mattino prima dell'inizio delle lezioni e ritorno ore 12.30/ 13.00 circa) + n. 1 corsa per "rientri pomeridiani" scuola primaria + n. 2 corse per il giorno del sabato per scuole primarie

Art. 12 - Individuazione dei percorsi e delle fermate

1. Sulla base dell'articolazione del calendario scolastico e delle adesioni al servizio di trasporto scolastico, la Ditta appaltatrice provvederà, se necessario ed in accordo con la Stazione Appaltante, ad apportare modifiche e/o integrazioni al Piano di Trasporto Scolastico allegato sub. A). A tal fine la Ditta è tenuta a verificare se i punti di fermata stabiliti siano idonei sia per sicurezza sia per il rispetto delle norme del codice della strada. Nel caso rilevasse la non conformità è altresì tenuta a darne immediata comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione indicando eventuale idoneo punto di fermata alternativo.
2. Ogni e qualsiasi modifica al Piano di Trasporto Scolastico - relativa ad itinerari, orari, punti di fermata e numero di mezzi impiegati su ciascuna linea - dovrà essere tempestivamente presentata, per ottenere il nulla osta della Stazione Appaltante per la sua definitiva attuazione. Nuove richieste che pervenissero durante il servizio verranno soddisfatte annualmente dalla Ditta esclusivamente nel caso di aggiunta di nuove fermate sugli itinerari già definiti e disponibilità di posti sul mezzo a disposizione. Le fermate potranno essere aumentate o ridotte nella misura massima del 20%.
3. Nell'anno scolastico di prima applicazione contrattuale le modalità ed i tempi di espletamento delle operazioni di cui sopra, essendo legate ai tempi di procedura di gara, verranno effettuate anche ad anno scolastico iniziato.

Art. 13 - Variazioni di orari e percorsi

1. Gli orari ed i percorsi possono essere oggetto di variazione da parte della Stazione Appaltante in funzione delle esigenze rappresentate dalle Autorità scolastiche e/o dall'utenza cui il servizio è rivolto.
2. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, in corso d'appalto, modifiche, anche limitate nel tempo, agli orari, agli itinerari ed al numero e dislocazione delle fermate o dei punti di raccolta, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare diritto o pretesa alcuna in merito al prezzo contrattuale pattuito o alle condizioni di svolgimento del servizio, salvo quanto stabilito dall'art. 10.
3. Di dette variazioni la Ditta appaltatrice sarà informata con congruo anticipo da parte della Stazione Appaltante, affinché possa disporre quanto necessario per l'organizzazione del servizio.
4. Qualora le suddette variazioni comportino aumento non superiore al 10% del chilometraggio indicato nel Piano di Trasporto Scolastico, la Ditta non potrà chiedere alcuna integrazione economica. Nel caso venisse superato il 10% di cui sopra si applicherà quanto disposto dal precedente art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Il percorso potrà subire variazioni nel caso di chiusura e relativo accorpamento di uno o più plessi scolastici indicati nel Piano di Trasporto Scolastico.
6. Nel caso di eventi eccezionali che causassero l'impraticabilità delle strade o la sospensione dell'attività didattica per qualche scuola, potranno essere provvisoriamente modificati i percorsi e gli orari.
7. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che comportino una modifica temporanea dell'orario di inizio o termine delle lezioni, solo per alcune classi di uno stesso plesso o per plessi scolastici, la stazione appaltante informerà la Ditta appaltatrice delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate. Per quel giorno la ditta dovrà effettuare il trasporto all'ora indicata nella comunicazione, oltre al normale orario previsto per il servizio, senza chiedere alcun onere aggiuntivo.

Art. 14 - Utenti diversamente abili

1. La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l'accesso al servizio di utenti diversamente abili, concordando con l'Amministrazione Comunale le modalità e costi di questo eventuale servizio aggiuntivo.
2. Nel caso in cui sia necessario garantire la presenza di un accompagnatore personale o di un apposito servizio di trasporto, la Ditta appaltatrice si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad organizzare, se richiesto dalla stazione appaltante, il servizio stesso mettendo a disposizione il personale e/o i mezzi aggiuntivi necessari allo scopo, concordandone i costi aggiuntivi.

3. In tale eventualità la Stazione Appaltante riconoscerà alla Ditta il maggior costo sostenuto sulla base del prezzo corrente di mercato applicato per la tipologia del servizio supplementare reso.

Art. 15 - Servizi supplementari

1. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta appaltatrice eventuali servizi di trasporto straordinari esterni o interni al territorio comunale, che si rendessero necessari nell'ambito di attività organizzate dall'Ente a favore della scuola (quali a mero titolo esemplificativo: gite scolastiche, viaggi d'informazione culturale o manifestazioni sportive e simili), utilizzando eventualmente anche gli stessi mezzi in servizio, qualora gli stessi non pregiudichino il regolare espletamento dell'ordinaria attività del servizio scolastico. Il prezzo verrà concordato dalle parti ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di rivolgersi ad altra ditta se esso sia ritenuto non congruo.

Art. 16 - Sospensioni accidentali e temporanee del servizio

1. La Ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere, interrompere o abbandonare, anche parzialmente, il servizio di propria iniziativa.
2. Qualsiasi sospensione del servizio da parte del concessionario, anche di un solo giorno, potrà comportare la risoluzione del contratto, salvo provati casi di forza maggiore.
3. Nel caso in cui non sia possibile espletare il servizio in toto o in parte per cause di forza maggiore derivanti da eventi non previsti né prevedibili, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate, provvedendo altresì ad individuare le misure organizzative alternative da adottare al fine di garantire, nel limite della situazione contingente, la prosecuzione del servizio con ogni onere ed incombenza a proprio carico. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo: in difetto la stazione appaltante potrà attuare la risoluzione del contratto.
4. Entro 10 giorni dall'avvenuta interruzione, la ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'effettiva causa di forza maggiore.

Art. 17 - Verifiche e controlli

1. La Stazione Appaltante si riserva, anche senza preavviso, la facoltà di esercitare, nelle forme e modalità che riterrà più opportune, azioni di controllo - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza - sull'andamento del servizio, vigilando sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa opporre ostacoli o eccezioni di sorta.

Art. 18 - Mezzi di trasporto

1. La Ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, almeno:
 - n. 1 mezzo con capienza non inferiore a 50 posti a sedere (planimetria n. 1 – Scuola Secondaria di Primo Grado Capoluogo);
 - n. 1 mezzo con capienza non inferiore a 40 posti a sedere (planimetria n. 2 – linea Fara nord);
 - n. 1 mezzo con capienza non inferiore a 16 posti a sedere (planimetria n. 2 – linea Fara sud);
 - n. 1 mezzo con capienza non inferiore a 27 posti a sedere (planimetria n. 3 – linea S. Giorgio- Fara);
2. Qualora, per esigenze sopravvenute, l'Amministrazione comunale lo richieda, la Ditta si impegna a fornire, in alternativa, altri mezzi con capienza da definire al fine di consentire il servizio su strade particolarmente strette. La Ditta offerente dovrà altresì assicurare, indicandone capienza e caratteristiche (scuolabus o autobus di linea o da noleggiare) la disponibilità di n. 1 mezzi di scorta.
3. La Ditta offerente dovrà anche assicurare l'eventuale integrazione di mezzi di trasporto aggiuntivi, in regola per l'espletamento del servizio a regola d'arte, qualora l'aumento dell'utenza o del chilometraggio rendesse ciò necessario.
4. La Ditta offerente dovrà inoltre assicurare, a proprie spese, lungo la tratta interessata al trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, la costante presenza di un accompagnatore maggiorenne..
5. Il Servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli specificati dall'art. 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) della ditta per almeno tutta la durata dell'appalto.

6. Parimenti - e sempre per tutta la durata dell'appalto nonché in occasione di eventuali proroghe - detti mezzi dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.
7. Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita.
8. Ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico, rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.
9. I mezzi di trasporto, compreso quello di scorta, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato di decoroso utilizzo sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.
10. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Fara Vicentino - Servizio Trasporto Scolastico" apponendo allo stesso un contrassegno identificativo al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.

Art. 19 - Sostituzione dei mezzi

1. Per tutta la durata dell'appalto, la Ditta appaltatrice è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico, compresa la sostituzione dei mezzi di trasporto impiegati resisi inutilizzabili o anche solo inadeguati al trasporto "in sicurezza" degli utenti.
2. Esclusivamente in caso di inutilizzo del mezzo per guasti, rotture, cattivo funzionamento o per ragioni legate alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso, è consentito l'utilizzo di altro mezzo sostitutivo per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni di servizio - per anno scolastico e per mezzo. Il mezzo sostitutivo deve avere le caratteristiche tecnico-funzionali idonee a garantire il regolare espletamento del servizio e deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
3. Trascorsi 120 giorni senza che il mezzo inutilizzabile sia reso funzionale al servizio, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazione dell'appalto nel caso in cui il predetto mezzo abbia conseguito un punteggio nella valutazione della qualità dei mezzi impiegati, alla sua sostituzione definitiva con altro avente le caratteristiche qualitative e di immatricolazione minime di quello sostituito e di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, la Ditta dovrà "in ogni caso" provvedere alla sostituzione del mezzo reso inidoneo al servizio con altro avente le caratteristiche qualitative e di immatricolazione minime di quello sostituito nonché in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
4. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma secondo del presente articolo, è consentito alla Ditta appaltatrice procedere alla sostituzione del mezzo, in via temporanea o definitiva, purché il mezzo utilizzato per la sostituzione abbia le caratteristiche qualitative e di immatricolazione minime di quello sostituito e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
5. Di dette sostituzioni dovrà sempre ed in ogni caso essere data tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, trasmettendo altresì i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati. Resta salva la facoltà dell'Ente di accogliere o meno, a proprio insindacabile giudizio, le motivazioni addotte a conforto della richiesta di sostituzione mezzi

Art. 20 - Deposito mezzi

1. Il deposito/autorimessa dei mezzi dovrà essere sito nel territorio del comune di Fara Vicentino o di altri Comuni confinanti entro la più breve distanza stradale di 15 Km dal confine del territorio del comune di Fara Vicentino, calcolato in base al sito web Via Michelin.

Art. 21 - Personale

1. La Ditta appaltatrice deve avvalersi, nello svolgimento del servizio, di personale numericamente adeguato ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità ed attitudini

professionali in relazione ai compiti ed alle mansioni affidate. Detto personale dovrà, altresì, essere in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico.

2. In particolare la Ditta appaltatrice dovrà impiegare la seguente tipologia di figure professionali:

Responsabile tecnico:

Il personale impiegato dalla Ditta nello svolgimento del presente servizio dovrà essere posto sotto la sorveglianza e direzione tecnica di un responsabile individuato dalla Ditta, sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio, con il compito di sovrintendere all'organizzazione e alla gestione del servizio e di vigilare affinché lo stesso venga svolto nel rispetto della normativa in materia e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Detto responsabile dovrà tenere costantemente aggiornata, anche con rapporti scritti, la Stazione Appaltante sull'andamento del servizio, segnalando, ove del caso, eventuali criticità manifestatesi.

Conducenti mezzi di trasporto:

Il personale conducente da impiegare nell'espletamento dell'appalto deve essere riconosciuto idoneo al servizio ed essere in possesso di regolare patente abilitante – ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione nonché della vigente legislazione in materia - alla guida dei veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio stesso.

3. E' onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi, gli estremi del documento di guida previsto dalle normative vigenti e del CAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e di ogni altro documento atto a dimostrarne l'idoneità. La ditta appaltatrice deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante ogni variazione del personale.
4. Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 22 - Comportamento dei conducenti

1. Durante il servizio, la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tramite i conducenti, tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.
2. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti delle autorità, dei cittadini e degli utenti. Il comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri o le trascuratezze nel servizio (es.: molestie, contegno o linguaggio scorretto e riprovevole, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza o non legati al servizio), segnalati all'Amministrazione Comunale e da questa accertato, comporterà l'applicazione alla ditta delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 31. Potrà essere richiesta la rimozione dal servizio dell'autista nei cui confronti, nel corso del medesimo anno scolastico, siano state accertate tre infrazioni.

Art. 23 - Osservanza dei contratti collettivi

1. La Ditta è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
2. La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto e di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Essa è, pertanto, obbligata ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria. La Ditta dovrà, pertanto, attuare nei confronti del suddetto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. La Ditta sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. Il Comune non provvederà al pagamento dei corrispettivi se la ditta non risulterà in regola con il

pagamento dei contributi previsti dai contratti collettivi di lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori accertata dal Comune di Fara Vicentino o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale non procederà al pagamento dei corrispettivi.

Per le detrazioni e sospensioni di cui sopra, l'appaltatore non potrà porre nessuna eccezione nei confronti dell'Ente comunale né tanto meno a titolo di risarcimento danni.

3. La Ditta ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in vigore durante l'appalto, aventi diretta connessione con il servizio previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Infine la stessa Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dallo Spisal, dalla Provincia competente, nonché dagli altri organi nazionali e locali, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.
5. L'Amministrazione, in caso di violazione del presente articolo, si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazioni

1. La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della conseguente perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni relativo addebito. In particolare modo, è a completo ed esclusivo carico della Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.
2. L'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve avvenire, per tutta la durata dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.
3. A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, è fatto obbligo alla Ditta produrre:
 - a) polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente - oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia - le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
 - massimale annuo: non inferiore ad € 15.000.000,00= (euro quindicimilioni/00);
 - rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
 - copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione (ad esempio i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso dalla carta di circolazione ecc.);
 - copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
 - copertura della R.C. conseguente ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose;
 - copertura della R.C. per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.
 - b) polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell'appalto, avente - oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia - le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:
 - la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente la copertura della responsabilità civile personale degli autisti;
 - massimale annuo: non inferiore ad € 5.000.000,00= (euro cinquemilioni/00);
 - copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.
4. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

Art. 25 - Divieto di cessione del contratto - Subappalto

1. E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto d'appalto, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori

danni a favore del Comune di Vedelago e delle più gravi sanzioni previste dalla legge. Il contratto non può essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicatrice o di suo fallimento.

2. Eventuale subappalto è possibile solo se dichiarato in sede di offerta, per una quota del servizio non superiore al 30%.

Inoltre detto subappalto è subordinato a specifica autorizzazione della stazione appaltante.

In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra la ditta aggiudicataria e il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità contrattuali faranno carico alla ditta aggiudicataria stessa.

Nel caso di subappalto, l'impresa incaricata dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento al personale impiegato per l'effettuazione dei servizi in subappalto.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

- a. Oltre che nei casi già previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - ed a quelli previsti da norme di legge o di regolamento - la Stazione Appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto anche nei casi in cui la Ditta:
 - a. non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
 - b. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatelo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c. nell'esecuzione dell'appalto utilizzi veicoli con anno di prima immatricolazione antecedente il 1990 per gli scuolabus e per gli autobus da noleggio con conducente o in violazione di quanto prescritto dal precedente art. 19 (Sostituzione dei mezzi);
 - d. sostituisca il sito/immobile per la custodia dei veicoli in violazione di quanto previsto al precedente art. 20 (Deposito mezzi);
 - e. non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
 - f. si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
 - g. risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. 24 (Responsabilità ed assicurazioni) o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
 - h. non provveda a reintegrare la cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 9 (Cauzione) del presente Capitolato Speciale d'Appalto
 - i. accumula penali di valore superiore a € 2.000,00 .
1. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 5 giorni con lettera Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.
2. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto - anche senza nuova istruttoria - alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
3. Rimane, comunque, in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 29 (Vigilanza, controllo e penalità) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 27 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:
 - a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 20/12/1991 n. 448);
 - b) venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 25 (Divieto di cessazione del contratto - Subappalto);

2. Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra ditta, rimanendo salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione Appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
4. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto - anche senza nuova istruttoria - alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 28 - Esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante

1. La stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quella di cui al comma 2).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con raccomandata A.R. e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.
2. Alla ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, un indennizzo pari a 1/10 (undecimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla differenza tra importo contrattualmente pattuito e l'importo già erogato a seguito di servizio regolarmente espletato dalla data di recesso. Null'altro è riconosciuto alla ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

Art. 29 - Vigilanza, controllo e penalità

1. La vigilanza ed il controllo del servizio competono alla Stazione Appaltante. La Ditta appaltatrice è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon e regolare andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. Incombe sulla Ditta ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti ed a terzi.
2. Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla Ditta o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultima, delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto d'appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dalla Stazione Appaltante, per iscritto ed a mezzo lettera Raccomandata A.R., entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto.
3. Alla Ditta viene riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione-Appaltante; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta stessa, della nota di contestazione del fatto. La Ditta ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie - o trascorso infruttuosamente il termine assegnato - è facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, applicare le relative sanzioni pecuniarie sotto indicate, mediante trattenuta sul rateo mensile da liquidare o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva.
4. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia - e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali o civili, per la mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto non imputabili a cause di forza maggiore, sono a carico della Ditta le seguenti penalità aventi carattere sanzionatorio:
 1. inadempimento o inosservanza o mancanza lieve (quali a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: il ritardo contenuto tra i cinque ed i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse; mancata pulizia, interna o esterna, degli autobus; mancata comunicazione della variazione del personale e/o dei veicoli; trasporto di utenza senza regolare titolo di viaggio; comportamenti del personale utilizzato non rispondenti a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; ecc...): penale compresa tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a seconda del fatto, della gravità, delle reiterazioni, ecc...;

2. inadempimento o inosservanza o mancanza grave (quali a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: il ritardo continuato o consecutivo oltre i dieci minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse; mancato rispetto degli itinerari e delle fermate stabilite; utilizzo di mezzi di trasporto non in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa per la regolare effettuazione del servizio; mancato adeguamento del Piano di Trasporto ecc.): penale compresa tra un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00) a seconda del fatto, della gravità, delle reiterazioni, ecc...;
5. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento, della reiterazione del fatto e in tutti gli altri casi di mancata o parziale o difforme esecuzione del servizio rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia e di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
6. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte della Ditta né esclude la possibilità della Stazione Appaltante o di soggetti terzi di procedere legalmente per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze che la risoluzione comporta, compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa.

Art. 30 - Imposte, tasse e vincoli contrattuali

1. La partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia. Sono a carico della Ditta - senza diritto di rivalsa - tutte le spese di contratto, le spese ed i diritti di rogito, di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.
2. La Stazione Appaltante trasmetterà ogni e qualsivoglia comunicazione relativa all'appalto del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto presso la sede legale della Ditta tramite il numero di fax indicato nella domanda di partecipazione. È fatto obbligo alla Ditta stessa di comunicare ogni variazione della sede legale e numero di fax - come anche qualsiasi variazione che possa direttamente o indirettamente riguardare il presente appalto - entro giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, dalla data di intervenuta variazione.

Art. 31 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Foro competente è quello di Vicenza. Viene in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32 - Oneri a carico della Ditta appaltatrice

1. Tutte le spese, i costi e gli oneri diretti ed indiretti, inerenti e conseguenti, connessi e presupposti all'esecuzione ed all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto (e di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto) sono in ogni caso ad esclusivo carico della Ditta e, quindi, compresi nel prezzo/corrispettivo dell'appalto.
2. L'aggiudicatario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e/o tassa esclusa l'IVA relativa al servizio appaltato, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

Fara Vicentino, 09 luglio 2010

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Masetto Arch. Stefano

All: - A – Piano di Trasporto Scolastico aa.ss. 2010/2011, 2011/2012.-